STUDIO CASTELLINI

00193 ROMA - Via Grazio, 31 C.F. 03339210589 - PJVA 01185701098

Repertorio 84417 Rogito 23862	
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
DELLA	Registrato cill'Agenzia delle Ervicie - Ufficia ferdioriale di ROMA 1
	03.03.202c
	5.7 2
	Sede
REPUBBLICA ITALIANA	355,00
* * *	
L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di febbraio in Roma,	
Piazzale Enrico Mattei n. 1, alle ore sedici e trentacinque.	
A richiesta della Spettabile:	
- "Eni S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale so-	
ciale Euro 4.005.358.876,00 interamente versato, iscrizione nel Registro	
delle Imprese di Roma e codice fiscale 00484960588, R.E.A. n.	
RM/756453, PEC eni@pec.eni.com (in appresso anche "Società" o "Eni")	
Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Ora-	And the second s
zio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e	
Civitavecchia, oggi 27 febbraio 2020, mi sono recato in Roma, Piazzale En-	
rico Mattei n.1, per assistere elevando verbale alla adunanza del Consiglio	
di Amministrazione della Società richiedente, convocato per oggi in detto	The state of the s
luogo con inizio alle ore quattordici trenta, per discutere e deliberare sul se-	
guente	
ORDINE DEL GIORNO	
<u>OMISSIS</u>	
9. Modifiche statutarie per l'adeguamento alla legge sulle quote di genere	
OMISSIS	

Entrato nella sala dove ha luogo l'adunanza ho constatato la presenza del-
la Dott.ssa EMMA MARCEGAGLIA, nata a Mantova il 24 dicembre 1965,
domiciliata per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Presidente
del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente e che in tale
qualifica presiede l'odierna adunanza
Dell'identità personale della Dott.ssa EMMA MARCEGAGLIA io No-
taio sono certo.
La medesima, su conforme decisione dei presenti, invita me Notaio a re-
digere il verbale dell'odierna adunanza relativamente al punto 9. dell'ordine
del giorno e comunica che la riunione si svolge in videoconferenza, a termi-
ni dello statuto sociale, con il I° Palazzo Uffici a San Donato Milanese,
Piazza Ezio Vanoni n. 1 e con collegamento tramite sistema VidyoMobile
La Presidente dà atto che sono presenti:
a) del Consiglio di Amministrazione, oltre a lei medesima:
in sala, in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1:
- CLAUDIO DESCALZI - Amministratore Delegato
- ANDREA GEMMA - Consigliere
- DIVA MORIANI - Consigliere
- FABRIZIO PAGANI - Consigliere
- KARINA AUDREY LITVACK - Consigliere
- DOMENICO LIVIO TROMBONE - Consigliere
negli uffici di San Donato Milanese (MI), con collegamento in videoconfe-
renza:
- PIETRO ANGELO MARIO ANTONIO GUINDANI - Consigliere

con collegamento in videoconferenza tramite sistema VidyoMobile:	
- ALESSANDRO LORENZI - Consigliere	
b) del Collegio Sindacale:	
in sala, in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1:	
- ROSALBA CASIRAGHI - Presidente	
- MARCO SERACINI - Sindaco effettivo	
- ANDREA PAROLINI - Sindaco effettivo	
con collegamento in videoconferenza tramite sistema VidyoMobile:	
- PAOLA CAMAGNI - Sindaco effettivo	
- ENRICO MARIA BIGNAMI - Sindaco effettivo	
Assistono in sala, in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1:	
- MANUELA ARRIGUCCI Magistrato della Corte dei conti, delegato al	
controllo sulla gestione finanziaria dell'Eni;	
- ROBERTO ULISSI Segretario del Consiglio di Amministrazione	
* * * *	
I collegamenti in video-audio conferenza consentono ai soggetti collega-	
ti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, di partecipare alla	(Lasto)
discussione ed alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del gior-	
no	1
Io Notaio chiedo ai soggetti collegati in video-audio conferenza se ve-	•
dono e odono chiaramente quanto viene detto nella sala dove io Notaio mi	
trovo.	
I soggetti collegati rispondono affermativamente e io Notaio, il Presi-	
dente e tutti gli altri intervenuti, come gli stessi confermano, siamo in grado	
di vederli e di percepire distintamente la loro voce.	

La Presidente dichiara e dà atto di aver accertato l'identità e la legittima-
zione di tutti gli intervenuti.
La Presidente dichiara che l'odierna riunione:
- è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini di cui all'art.
19 dello statuto, con avviso del 21 febbraio 2020, trasmesso in pari data per
posta elettronica e successivamente riconvocata a Roma con messaggio del
24 febbraio 2020;
- partecipano alla stessa n. 9 (nove) consiglieri su n. 9 (nove) consiglieri co-
stituenti il Consiglio di Amministrazione;
- è regolarmente costituita per deliberare sul punto 9) dell'ordine del giorno.
La Presidente passa quindi alla trattazione del nono punto all'ordine del
giorno, precisando che gli altri punti sono stati e saranno trattati e risulte-
ranno da separato verbale.
* * * *
MODIFICHE STATUTARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEG-
MODIFICHE STATUTARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEG-
MODIFICHE STATUTARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEG-
MODIFICHE STATUTARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEG- GE SULLE QUOTE DI GENERE * * * *
MODIFICHE STATUTARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEG- GE SULLE QUOTE DI GENERE * * * * La Presidente informa che gli articoli 147-ter comma 1-ter e 148 comma
MODIFICHE STATUTARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEG- GE SULLE QUOTE DI GENERE * * * * La Presidente informa che gli articoli 147-ter comma 1-ter e 148 comma 1-bis del D.Lgs 58/98 (c.d. TUF), in materia di equilibrio tra i generi negli
MODIFICHE STATUTARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEG- GE SULLE QUOTE DI GENERE * * * * La Presidente informa che gli articoli 147-ter comma 1-ter e 148 comma 1-bis del D.Lgs 58/98 (c.d. TUF), in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate, sono stati rispettivamente modificati
MODIFICHE STATUTARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEG- GE SULLE QUOTE DI GENERE * * * * La Presidente informa che gli articoli 147-ter comma 1-ter e 148 comma 1-bis del D.Lgs 58/98 (c.d. TUF), in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate, sono stati rispettivamente modificati dai commi 302 e 303 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bi-

- una quota riservata al genere meno rappresentato pari ad "almeno due quinti", più alta quindi rispetto al precedente obbligo normativo che fissava la quota ad almeno un terzo; - che tale criterio di riparto si applichi per "sei mandati consecutivi", quindi per un periodo più lungo rispetto al precedente obbligo normativo di tre mandati consecutivi. Le citate disposizioni stabiliscono che lo statuto debba prevedere un riparto degli amministratori e dei sindaci che assicuri il suddetto equilibrio tra i generi.In data 30 gennaio 2020 la CONSOB - prosegue la Presidente - ha avviato una consultazione di mercato in ordine a una modifica al Regolamento Emittenti (intervenendo sull'art. 144-undecies.1, per adeguarlo alle norme del TUF in materia di quote di genere), precisando, in conformità a quanto disposto dal comma 304 dell'art. I della Legge di Bilancio 2020, che i sei mandati consecutivi decorrono dal primo rinnovo successivo al 1 gennaio 2020 e che l'arrotondamento per eccesso non si applica agli organi sociali formati da tre componenti. Tale ultimo aspetto è stato oggetto anche di comunicazione interpretativa della Consob in pari data. La scadenza della citata consultazione è prevista il 16 marzo 2020. Occorre pertanto, in previsione anche della prossima assemblea della Società che dovrà provvedere al rinnovo delle cariche sociali procedere alle modifiche statutarie conseguenti; dette modifiche che riguardano gli articoli 17 (17.3), 28 (28.2) e 34 (34.1) dello statuto sono riportate nel documento, già distribuito, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", nel quale al fine di una maggiore intelligenza le modifiche proposte risultano evi-

denziate in grassetto/sottolineato o con un segno grafico di cancellazione
La Presidente ricorda che le predette modifiche sono di competenza del
Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23.2 dello
statuto Eni che consente al Consiglio stesso di deliberare le modifiche statu-
tarie consistenti in adeguamenti normativi.
La Presidente apre la discussione.
Nessuno prende la parola
Il Consiglio di Amministrazione, con il voto espresso per appello nomi-
nale, all'unanimità
delibera
a) di modificare gli articoli 17 (17.3), 28 (28.2) e 34 (34.1) dello statuto se-
condo il testo proposto contenuto nel documento allegato al presente verba-
le sotto la lettera "A";
b) di dare mandato alla Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiunta-
mente tra loro, perché apportino alla deliberazione sopra adottata le modifi-
cazioni formali eventualmente richieste in sede di iscrizione del presente
verbale nel Registro delle Imprese.

Il testo aggiornato dello statuto sociale si allega al presente verbale sotto
la lettera "B".
* * * *
Dopo di che la Presidente dichiara esaurita la trattazione dell'argomento
di cui al punto 9) dell'ordine del giorno.
Sono le ore sedici e quarantacinque.
Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.

**************************************	-
E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho)
dato lettura alla Comparente che da me interpellata lo approva dichiarando	-
lo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore sedici e cin-	
quantacinque nei due fogli di cui consta, scritto da persona di mia fiducia ed	l
in parte da me Notaio in sei pagine intere ed in ventidue linee della pre-	
sente.	
F.to MARCEGAGLIA EMMA	,
F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio	
#	
——————————————————————————————————————	
T	
	None Service S
	()
1.000 T/100	
ATTO TO THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE O	

Statuto di Eni S.p.A. TESTO VIGENTE

Statuto di Eni S.p.A. TESTO PROPOSTO

Titolo V - Consiglio di Amministrazione

ART. 17


17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle

ART. 17

TESTO INVARIATO



azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per nomina della la componenti del maggioranza dei Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, almeno due quinti del Consiglio è costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore, salvo il caso in cui il numero dei componenti del Consiglio sia pari a tre, nel qual caso l'arrotondamento è all'intero inferiore.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso. secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ouando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, ILe liste che concorrono per la nomina della componenti maggioranza dei Consiglio, composte da più di tre candidati, devono includere almeno due candidati del riservare una quota dei due quinti al genere meno rappresentato nella lista, arrotondamento all'intero superiore.

TESTO INVARIATO

TESTO INVARIATO

Titolo VI - Collegio Sindacale

ART. 28

28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio.

ART. 28

TESTO INVARIATO

Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, due sindaci effettivi appartengono al genere meno rappresentato.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devonto appartenere a generi diversi. Ounndo/il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio.

TESTO INVARIATO

TESTO INVARIATO





Titolo IX - Disposizioni generali

ART. 34

34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.

ART. 34

34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione per il numero di mandati consecutivi ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previsto dalla normativa, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1º gennaio 2020successivi al 12 agosto 2012.

Marcy Comment)


Statuto dell'Eni S.p.A.
Titolo I - Costituzione - Denominazione - Sede e Durata della Società
Articolo 1
1.1 L'"Eni S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Nazionale Idro-
carburi, Ente di Diritto Pubblico, costituito con Legge 10 febbraio 1953 n.
136 è disciplinata dal presente statuto.
1.2 La denominazione può essere scritta con la lettera iniziale maiuscola o
minuscola.
Articolo 2
2.1 La Società ha sede sociale in Roma e due sedi secondarie a San Donato
Milanese (MI).
2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia
che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali
Articolo 3
3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere
prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.
prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti. Titolo II - Oggetto della Società Articolo 4
Articolo 4
Articolo 4 4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite parte-
cipazione a società, enti o imprese, di attività nel campo degli idrocarburi e
dei vapori naturali, quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocar-
buri, la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi,
la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione ed il com-

mercio degli idrocarburi e dei vapori naturali, il tutto nell'osservanza delle

Allegato "B"/Rogito 23862

concessioni previste dalle norme di legge La Società ha altresì per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società o imprese, di attività nei settori della chimica, dei combustibili nucleari, della geotermia, delle fonti rinnovabili di energia e dell'energia in genere, nel settore della progettazione e costruzione di impianti industriali, nel settore minerario, nel settore metallurgico, nel settore meccano-tessile, nel settore idrico, ivi inclusi derivazione, potabilizzazione, depurazione, distribuzione, e riuso delle acque, nel settore della tutela dell'ambiente e del trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché in ogni altra attività economica che sia collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarità con le attività precedentemente indicate.....La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria. La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di

terzi, ed in particolare fideiussioni.
Titolo III - Capitale - Azioni - Obbligazioni
Articolo 5
5.1 Il capitale sociale è di Euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinque-
milionitrecentocinquantottomilaottocentosettantasei virgola zero zero) rap-
presentato da n. 3.634.185.330 (tremiliardiseicentotrentaquattromilionicen-
toottantacinquemilatrecentotrenta) azioni ordinarie prive di indicazione del
valore nominale.
5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.
5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente
statuto.
Articolo 6
6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito
con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 nessuno può possede-
re, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione
superiore al 3% del capitale sociale.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto
delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, per-
sona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette non-
ché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati
nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino
al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legal-
mente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società,
nei casi previeti dall'art. 2350, commi 1 e 2, del Codice Civile



Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del
Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, trami-
te controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento,
aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di vo-
to o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accor-
di o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il
10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20%
se si tratta di società non quotate.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si
tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta per-
sona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patri-
moniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massi-
mo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzional-
mente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali
sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni
congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è
impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza ri-
chiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al li-
mite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono co-
munque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea
Articolo 7

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le

Articolo 12	
Titolo IV - Assemblea	
rants, a norma e con le modalità di legge.	
11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con war-	
Articolo 11	V
mo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.	
sura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fer-	1
10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella mi-	
zione in una o più volte.	141
10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministra-	Act of the second secon
Articolo 10	
zione dell'art. 2349 del Codice Civile.	
azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applica-	
9.2 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di	
condizioni e modalità.	
9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini,	
Articolo 9	
la persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.	
diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una so-	
8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i	
Articolo 8	
te a spese dell'azionista.	
convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fat-	
azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere	

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la

sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione
e purché in Italia.
12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 180
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio,
essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato
12.3 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea,
quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesi-
mo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è am-
messa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione
da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predi-
sporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il
Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazio-
ne, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea presso la sede
sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla
Consob con regolamento.
12.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una
relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le modalità di
cui al comma precedente entro i termini di pubblicazione dell'avviso di con-
vocazione dell'assemblea previsti in ragione di ciascuna di dette materie.
Articolo 13
13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet
della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio re-

golamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente......

.....I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Dette proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in Assemblea da colui al quale spetta il diritto di voto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le predette proposte di deliberazione sono messe a dispòsizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione o di proposte di deliberazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposi-

zione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione della proposta di deliberazione con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto. 13.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data dell'assemblea in prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.....

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nel-

l'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe. 14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. 14.3 Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento delle assemblee..... 14.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società..... 14.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva




alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Articolo 15
15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra-
zione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato; in lo-
ro assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non so-
cio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.
Articolo 16
16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza
per legge e autorizza il trasferimento dell'azienda.
16.2 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di nor-
ma in unica convocazione; si applicano le maggioranze a tal fine previste
dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne rav-
visi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si
tengano a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni, in prima,
seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze ri-
chieste dalla legge nei singoli casi.
16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di
legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti
o dissenzienti.
16.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presi-
dente e dal segretario.
16.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

Titolo V - Consiglio di Amministrazione
Articolo 17
17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-
· ·
posto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove.
L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.
17.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo supe-
riore a tre escreizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'appro-
vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rie-
leggibili
17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea, sulla
base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione,
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero pro-
gressivo.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite
un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'av-
viso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data
dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare
sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a
disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Con-
sob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà pre-
sentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti
che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comu-
ne controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di al-
tre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di so-

cietà fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. ----Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente..... ---Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, almeno due quinti del Consiglio è costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore, salvo il caso in cui il numero dei componenti del Consiglio sia pari a tre, nel qual caso l'arrotondamento è all'intero inferiore. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre de-

vono includere candidati di genere diverso. Le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio, composte da più di tre candidati, devono riservare una quota dei due quinti al genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore. medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica. ---Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nel-

la lista stessa i sette decimi degli Amministratori da eleggere con arrotonda-



mento, in caso di numero decimale all'intero inferiore;

collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno pre-

sentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano

ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si proce-

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candi-

derà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il


candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

dati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità

di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'ap-
posita votazione;
d) per la nomina di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati
ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le mag-
gioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizio-
ne del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto
La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'inte-
ro Consiglio di Amministrazione.
17.4 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al
primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli
Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.
17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministra-
tori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. In ogni caso deve
essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipen-
denti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà dimis-
sionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza in-
dugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso
17.6 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire fun-
zioni consultive e propositive su specifiche materie
Articolo 18
18.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi
membri il Presidente.
18.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche

estraneo alla Società.
Articolo 19
19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione
tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o im-
pedimento l'Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta
dalla maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio può essere altresì con-
vocato nei modi previsti dall'art. 28.4 del presente statuto. Il Consiglio può
radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adu-
nanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segre-
tario
19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il
Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle
proprie riunioni.
19.3 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando
ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da uno se il Consiglio è
composto da tre membri per deliberare su uno specifico argomento da essi
ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare
nella richiesta stessa.
Articolo 20
20.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua as-
senza, dal consigliere più anziano di età.
Articolo 21




21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza del-
la maggioranza degli amministratori in carica.
21.2 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggio-
ranza degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Articolo 22
22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da proces-
si verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono
firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.
22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da
chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.
Articolo 23
23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il
raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il
presente statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.
23.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:
* fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui
azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90%
del loro capitale sociale;
* istituzione e soppressione di sedi secondarie;
* adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.
23.3 Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato riferisco-
no tempestivamente al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trime-

strale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Articolo 24


24.1 II Consiglio di Amministrazione delega proprie competenze ad uno dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile; il Consiglio può inoltre attribuire al Presidente deleghe per l'individuazione e la promozione di progetti integrati ed accordi internazionali di rilevanza strategica. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori Generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla



carica.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Dele-
gato, d'intesa col Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindaca-
le, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili so-
cietari.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari de-
ve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso
società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione
Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella let-
tera a), ovvero
c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in ma-
terie finanziarie o contabili, ovvero
d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze
nel settore finanziario, contabile o del controllo.
Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e
mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo
delle procedure amministrative e contabili.
Articolo 25
25.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudi-
ziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano
sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.

Articolo 26
26.1 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un
compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una
volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deter
minazione dell'Assemblea.
Articolo 27
27.1 Il Presidente:
a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 25.1;
b) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 15.1;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt.
19.1; 20.1;
d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
e) esercita le attribuzioni delegate dal Consiglio ai sensi dell'art. 24.1
Titolo VI - Collegio Sindacale
Articolo 28
28.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due sup-
plenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e
onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero del-
la giustizia,
Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività
della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza
aziendale
Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società so-
no il settore ingegneristico e quello geologico.
I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di ammi-



nistrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento. 28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere..... Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.....Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, due sindaci effettivi appartengono al genere meno rappresentato. Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. —Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gli altri due sindaci effettivi e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.3

lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.....L'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b).Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.... ---Per la nomina di Sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le



Articolo 29
Titolo VII - Bilancio e Utili
Presidente e il segretario.
ti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il
la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomen-
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire
Il Collegio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che
legio.
gio; quello di convocazione dell'assemblea da almeno due membri del Col-
zione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Colle-
Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministra-
Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di
28.4 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del
28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
cata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.
della normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convo-
co supplente tratto da tali liste. Se la sostituzione non consente il rispetto
in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sinda-
maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista;
In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la
ro Collegio Sindacale.
La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'inte-
me alla legge e allo statuto.
in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale confor-
procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge,

29 1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno
29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità a
prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
29.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'eserciz
distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.
Articolo 30
30.1 1 dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano o
ventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro a
postazione a riserva
Titolo VIII - Scioglimento e Liquidazione della Società
Articolo 31
31.1 In caso d i scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le m
lalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i pote
i compensi
Titolo IX - Disposizioni generali
Articolo 32
2.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono
orme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
2.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994
32, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, al
artecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'econ-
nia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati no

33.1 La Società conserva la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi dei
quali era titolare, prima della trasformazione, l'Ente di Diritto Pubblico -
Ente Nazionale Idrocarburi.
Articolo 34
34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il ri-
spetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano
applicazione per il numero di mandati consecutivi del Consiglio di Ammi-
nistrazione e del Collegio Sindacale previsto dalla normativa, a decorrere
dal primo rinnovo successivo al 1º gennaio 2020
F.to MARCEGAGLIA EMMA
F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio
Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte,
IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI
La presente copia consta di trentasette pagine.
Roma, - 3 MARZO 2020
Jan (